

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Schede Paese

## Kenya

1 Giugno 2021

Nel 2018 è entrato in vigore l'Income Tax Bill, che ha emendato l'Income Tax Act del 1974



Il Kenya è uno Stato dell'Africa orientale confinante a sud con la Tanzania, a ovest con l'Uganda, a nord con il Sudan del sud e l'Etiopia e, a est, è bagnato dall'oceano Indiano. È uno dei Paesi più ricchi dell'Africa, rappresentando uno degli Stati trainanti dal punto di vista economico e finanziario del continente. Nel 2007, il governo keniano ha annunciato la strategia a lungo termine denominata "Vision 2030" finalizzata al raggiungimento entro il 2030 di un determinato livello di reddito e di benessere pro-capite. All'interno di un quadro positivo in termini di stabilità macroeconomica e di opportunità di sviluppo, si è registrato in questi anni un aumento progressivo del debito pubblico che ha indotto l'Ufficio regionale della Banca Mondiale a consigliare più alti livelli di rigore e di razionalizzazione della spesa pubblica, congiuntamente a un consolidamento delle operazioni di prelievo fiscale.

Il Kenya partecipa a diverse organizzazioni regionali ed è membro del Commonwealth delle Nazioni (CN), dell'*East African Community*, in sigla EAC (Comunità dell'Africa Orientale) e del *Common Market for Eastern and Southern Africa*, in sigla COMESA (Mercato comune dell'Africa orientale e meridionale).

Nel 2010 è stata approvata la nuova carta costituzionale che ha sostituito quella adottata con la dichiarazione d'indipendenza. La nuova carta costituzionale prevede l'istituzione di 47 contee e l'introduzione del bicameralismo imperfetto. Nel 2018, è entrato in vigore l'*Income Tax Bill* (ITB) 2018 che ha emendato il *Kenya Income Tax Act Cap. 470* del 1° gennaio 1974 che contiene la

disciplina sul sistema di prelievo sui redditi, l'accertamento, il contenzioso, i rimborsi, i reati e le sanzioni.

In Kenya vige il principio di tassazione su base mondiale. Di conseguenza per i residenti il reddito è tassato ovunque prodotto mentre per i non residenti è assoggettato a tassazione soltanto se prodotto sul territorio nazionale. È considerato fiscalmente residente in Kenya chi è vi ha risieduto durante tutto il periodo d'imposta; chi ha soggiornato in Kenya per almeno 183 giorni, anche non consecutivi, durante l'anno fiscale; chi abbia soggiornato nel territorio nazionale per almeno per 122 giorni (per ogni anno) nel corso di due anni consecutivi.

### **Imposta sul reddito delle persone fisiche**

L'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti è calcolata applicando sul reddito derivante dalle diverse categorie reddituali (impresa, lavoro dipendente, reddito di locazione, dividendi e interessi, pensioni, redditi derivanti dallo sfruttamento di risorse naturali e altri) un'aliquota che varia per scaglioni da un minimo pari al 10%, per redditi non superiori a 288.000 scellini kenioti (di seguito "KES") a un massimo di 30% per redditi superiori a KES 388.000. L'aliquota massima è stata ridotta al 25% a seguito delle misure varate dal Governo per sostenere l'economia a seguito della crisi sanitaria da Covid-19. Per analoghi motivi, la no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente pari a KES 16.896 annuali è stata aumentata a KES 28.800. Per i redditi di pensione le aliquote variano per scaglioni da un minimo pari al 10% per i redditi che eccedono la no tax area ma inferiori a 400 mila KES a un'aliquota massima pari al 30% per i redditi superiori a 1,6 milioni di KES.

I redditi non superiori a 15 milioni di KES derivanti dalla locazione immobiliare percepiti da soggetti residenti sono soggetti ad un regime fiscale semplificato che prevede la tassazione con aliquota in misura fissa pari al 10% sul reddito lordo percepito senza possibilità di ulteriori deduzioni. Tale opzione prevede la trasmissione telematica di una dichiarazione mensile e il pagamento dell'importo dovuto entro il 20 del mese successivo a quello di percezione del reddito. I cittadini che lo desiderano possono optare per il regime normale previa richiesta all'Amministrazione fiscale.

A partire dal 1° gennaio 2017, gli interessi sui prestiti ottenuti per la costruzione o il miglioramento di immobili residenziali sono deducibili fino al limite di 300.000 Kes per anno. Sono altresì deducibili dal reddito i contributi e i premi versati fino a un massimo di KES 240.000 annuali e nei limiti del 30% del valore totale del reddito imponibile annuale da un cittadino che abbia aderito a un fondo previdenziale presso soggetti autorizzati.

### **Corporation Tax**

La *Corporation Tax* è l'imposta sul reddito prodotto dalle società. Per le società residenti è prevista l'applicazione dell'aliquota del 30% all'anno mentre per le stabili organizzazioni di imprese estere l'aliquota è pari al 37,5%. A seguito della crisi epidemiologica Covid-19, l'aliquota per le imprese residenti è stata abbassata al 25%. Per le società quotate in borsa, l'aliquota è pari al 25% per i primi 5 anni dalla quotazione.

Anche per le società residenti è previsto il regime fiscale semplificato per le locazioni immobiliari fino a 15 milioni di Kes, che prevede l'applicazione di un'unica aliquota del 10% sul reddito lordo percepito senza possibilità di ulteriori deduzioni.

### **Minimum Tax**

A partire dal periodo d'imposta 2020 è stata introdotta una minimum tax dell'1% sul fatturato lordo annuale, che colpisce l'impresa anche se la stessa risulta in perdita fiscale. Sono esentate le piccole e medie imprese con un volume d'affari inferiore a 1 milione di Kes. L'imposta non si applica ai redditi di locazione e a quelli ritraibili da alcune attività.

### **Turnover tax (Tot)**

Nel 2020 è entrata in vigore la Turnover tax, ("TOT") ovvero la tassa sul fatturato, già introdotta nel 2006, poi abrogata e successivamente reintrodotta dalla legge finanziaria del 2019. L'imposta, dovuta dalle imprese che hanno un fatturato annuo superiore a 1 milione KES ma inferiore a 50 milioni di KES, si determina applicando l'aliquota dell'1% sul volume di affari annuo senza possibilità di dedurre spese.

### **Imposta sui redditi del mercato digitale (*Digital services market tax*)**

La legge finanziaria del 2019 ha introdotto un'imposta sui redditi derivanti dal commercio elettronico e in particolare dalle transazioni effettuate nei cosiddetti *digital marketplace*, definiti come piattaforme che permettono l'interazione diretta tra il prestatore di servizi/venditore di beni e l'acquirente attraverso mezzi elettronici. L'imposta è entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 e prevede la tassazione del reddito, percepito o maturato in Kenya, derivante da transazioni nel mercato digitale con un'aliquota del 1,5%. L'imposta può essere detratta dalle altre imposte sul reddito.

### **Agevolazioni**

#### ***Export Processing zone (EPZ) e Special Economic Zone (SEZ)***

Al fine di attrarre gli investimenti nel territorio, fin dai primi anni Novanta, il Governo ha creato

oltre 40 aree speciali dislocate in tutta la nazione denominate Export Processing Zones (EPZ). Le imprese localizzate in queste aree, la cui attività sia principalmente diretta all'esportazione, godono di una serie di incentivi fiscali e doganali tra i quali, ad esempio, la soggezione all'imposta sulle persone giuridiche con aliquota dello 0% per 10 anni dalla loro costituzione e del 25% per i successivi 10 anni.

Le imprese localizzate nelle aree definite *Special economic zone* (SEZ) godono, ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di un'aliquota ridotta pari al 10% per i primi 10 anni di attività e pari al 15% per i successivi 10 anni. Inoltre, le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle imprese SEZ sono soggette, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'aliquota pari allo 0%.

### **Detrazione per investimenti**

Con la legge finanziaria del 2020 sono state ridotte molte esenzioni fiscali. Ad esempio, la detrazione per investimenti, prevista, per hotel e industrie manifatturiere, è stata ridotta dal 100% al 50% nel primo anno di utilizzo. Nessuna deduzione è consentita per il deprezzamento contabile o la svalutazione di beni o altri asset.

### **Esenzioni per gli imprenditori iscritti all'*Ajira Digital Program***

Al fine di agevolare l'inserimento dei giovani nelle nuove professioni digitali, il Governo ha varato un piano denominato *Ajira Digital Program* che offre formazione, consulenza ma anche l'esenzione per i primi tre anni di attività dall'imposta sui redditi percepiti dai nuovi imprenditori digitali che si siano iscritti al programma.

### **L'imposta sul valore aggiunto**

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) si applica su tutte le cessioni di beni, le prestazioni di servizi o sulle importazioni effettuate in Kenya. L'imposta è stata introdotta nel gennaio 1990 in sostituzione della *Sales Tax*, imposta sulle vendite, applicata dal 1973. La normativa è disciplinata dal *Value Added Tax Act Cap. 476*. L'aliquota standard è del 16%, ma esistono aliquote ridotte per particolari tipologie di beni o transazioni. Ad esempio, le attività connesse alla lavorazione e al commercio del petrolio e di altri carburanti scontano l'aliquota dell'8%, mentre le spese mediche, di istruzione, le esportazioni sono soggette ad aliquota pari allo 0%. A partire dal 1° gennaio 2021 l'aliquota ordinaria del 16% è stata ridotta al 14% per sostenere i consumi a seguito della crisi Covid-19.

Il versamento dell'Imposta sul valore aggiunto deve essere effettuato non oltre il 20esimo giorno

del mese successivo dall'emissione della fattura. Superato il termine stabilito, il contribuente deve integrare il pagamento di ulteriori 10.000 Kes dell'imposta dovuta. L'obbligo di registrarsi ai fini Iva è previsto per le imprese il cui volume d'affari annuale ecceda 5 milioni di Kes.

### **Adempimenti fiscali**

Per le persone fisiche titolari di un reddito di lavoro dipendente le imposte sono riscosse alla fonte dai datori di lavoro mediante il sistema PAYE, acronimo di *Pay As You Earn*. Il datore di lavoro applica una ritenuta alla fonte sullo stipendio o salario del dipendente per poi versarla al *Kenya Revenue Authority* entro il giorno 9 del mese successivo. Per tutte le altre persone fisiche, il cui reddito imponibile ecceda 40.000 KES, l'imposta deve essere versata in quattro rate di pari importo entro il 20 aprile, 20 giugno, 20 settembre e 20 dicembre. La dichiarazione dei redditi deve essere trasmessa entro giugno dell'anno successivo a quello di percezione del reddito. Le imprese sono soggette alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro 6 mesi dalla fine dell'anno. I pagamenti delle imposte possono essere fatti a rate entro il giorno 20 del 4°, 6°, 9° e 12° mese successivo alla chiusura dell'esercizio. Le aziende agricole sono tenute a pagare l'imposta stimata in due rate (75% e del 25%) durante l'anno, mentre il saldo è dovuto entro il 4° mese successivo alla chiusura dell'anno.

La *Kenya Revenue Authority* offre una serie di servizi online, fruibile anche via smartphone tramite la piattaforma *KRA M-Service*.

**Capitale:** Nairobi

**Lingua ufficiale:** inglese, swahili

**Moneta:** scellino keniota

**Forma istituzionale:** repubblica presidenziale

Non sono in vigore convenzioni di carattere fiscale con l'Italia.

Il Kenya ha sottoscritto la Convenzione OCSE- Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa, relativa agli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni. La Convenzione è entrata in vigore il 20 novembre 2020

### **Fonti**

- Sito del ***Kenya Revenue Authority***

- Per quanto rimasto immutato, precedente edizione della Scheda Paese, a cura di Maria Concetta Cefalù

*La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l'Agenzia delle Entrate.*

di

**Maria Luisa Guermani**

URL: <https://fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/schede-paese/articolo/kenya>